

COMUNE DI MILANO

Direzione Welfare e Salute – Area Diritti e Inclusione

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E PREVENZIONE DEI DISTURBI PSICHICI IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PRESENTI NEL TERRITORIO MILANESE E IN CARICO AL COMUNE DI MILANO NELL' AMBITO DEL PROGETTO SAI CAT. MSNA

PERIODO: 01/03/2022-30/06/2023

**IMPORTO COMPLESSIVO di € 126.237,28 (€ 78.898,30 per il 2022 e € 47.338,98 per il 2023)
(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, N. 18, del DPR 633/1972)**

TRA

il Comune di Milano (di seguito anche detto "Comune"), C. F. 01199250158 con domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala n. 3, rappresentato dal Dr. Michele Petrelli, Direttore ad Interim Area Diritti e Inclusione della Direzione Welfare e Salute

E

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito anche detta "Fondazione Policlinico") con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza 28, codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, rappresentata dal Dr. Ezio Belleri, Direttore Generale, congiuntamente denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- a seguito del Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016, il Comune di Milano ha presentato al Ministero dell'Interno domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel FNPSA per la realizzazione di un progetto di accoglienza SPRAR in favore di n. 150 Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in avanti, solo "MSNA");
- con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2017 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FNPSA per il triennio 2017 – 2020 e la domanda di contributo del Comune di Milano è stata ammessa in graduatoria;

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Milano, grazie a tale contributo, ha attivato e finanziato n. 125 posti SPRAR cat. MSNA e, con successivi atti, l'Amministrazione ha provveduto, grazie ad un ulteriore finanziamento, ad integrare la disponibilità di posti nell'ambito di tale sistema nazionale di accoglienza, fino a n.175 MSNA;
- il Ministero dell'Interno con Decreto del 10 agosto 2020 ha autorizzato, tra le altre, la prosecuzione dei progetti SIPROIMI (ORA SAI) del Comune di Milano per la categoria MSNA dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023, con contestuale ammissione al finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA);
- con l'art. 4 comma 4 del Decreto Legge n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stata disposta la sostituzione della denominazione del sistema di accoglienza da SIPROIMI "Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per Minori stranieri non accompagnati" a SAI "Sistema di Accoglienza e di Integrazione";
- per rispondere alle crescenti richieste di accoglienza, il Comune di Milano ha presentato al Ministero, in data 25 giugno 2021 domanda di ulteriore finanziamento per l'ampliamento dei posti di accoglienza nel ridenominato SAI "Sistema di Accoglienza e Integrazione" (ex Sprar, ex Siproimi) per la categoria MSNA;
- con Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021 (prot. N. n.23428), il Ministero dell'Interno ha approvato le graduatorie per l'ampliamento della capacità di accoglienza nell'ambito del SAI cat. MSNA e ammesso il Comune di Milano al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per ulteriori n. 225 posti (in progressiva attivazione a far data dal 1° gennaio 2022), che si aggiungono, pertanto, ai sopra citati e già attivi n. 175 posti SAI cat. MSNA;
- i MSNA rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile nell'ambito della salute mentale, ancor più con l'emergenza pandemica, per i quali è indispensabile la messa in campo di adeguati interventi di promozione della salute mentale e di individuazione tempestiva di possibili disturbi psichiatrici emergenti o presenti;
- per L'Amministrazione Comunale, che nel corso del 2021 ha assistito ad un aumento esponenziale dei flussi di MSNA neo arrivati in città ed ha preso in carico complessivamente 1339 MSNA (collocandoli sia nel SAI che nelle strutture residenziali del sistema di Welfare locale), è imprescindibile promuovere e sostenere, nella pratica operativa e quotidiana a tutela dei MSNA, appropriati e specifici interventi di promozione della salute mentale nonché di prevenzione e intercettazione precoce dei disturbi psichiatrici;

- la UONPIA Policlinico è referente da oltre 12 anni per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva per l'ambito territoriale cittadino di riferimento e nello specifico per i disturbi psichiatrici nei MSNA;
- da tempo sono in corso ampie collaborazioni tra il Comune di Milano e la UONPIA della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico volte a introdurre, condividere e coordinare buone prassi, nonché potenziare raccordi e protocolli di intervento psico/socio/sanitario integrati per la gestione dei problemi di salute mentale nei MSNA;
- in particolare nel biennio 2020-2021, all'interno delle attività del progetto FAMI "*P.A.S.S.I. per la Salute Mentale Percorsi di cura e Accoglienza Socio Sanitaria Integrata per la salute mentale di MSNA*", di cui la Fondazione Policlinico è stata capofila ed il Comune di Milano partner, è stata attuata una prima sperimentazione di un possibile percorso per la promozione della salute mentale dei MSNA, attraverso l'intercettazione precoce dei disturbi mentali, che ha previsto, tra le altre, l'inserimento di psicologi dell'età evolutiva dell'équipe dell'Uonpia Policlinico presso il Centro Servizi MSNA di via Zendrini, 15 del Comune di Milano, anche in ottemperanza alla legge 7 aprile 2017, n. 47 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*";
- Il Comune di Milano non possiede al proprio interno le competenze professionali per gestire direttamente le attività psicologiche previste dalla vigente normativa o interventi di affiancamento educativo con competenze specifiche in ambito sanitario nella gestione delle escalation comportamentali;
- La UONPIA Policlinico ha al proprio interno competenze psicologiche ed educative in ambito sanitario mirate, sviluppate negli ultimi 12 anni sul tema della migrazione e salute mentale ed in particolare dei MSNA e dei disturbi psichiatrici e dei fattori di rischio e protettivi in tale ambito, che, grazie al presente accordo di collaborazione, verranno potenziate per garantire altresì risposte in ambito preventivo;
- la Legge 241/1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'Art. 15, prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ed esiste tra le Parti siffatto interesse comune a collaborare con la finalità di svolgere attività di prevenzione a tutela della salute mentale dei MSNA;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Diritti e Inclusione n. 2055 del 21/03/2022 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Milano e la UONPIA della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per promuovere la salute mentale e prevenire disturbi psichiatrici nei MSNA in carico al Comune di Milano

Per quanto in premessa indicato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

Il presente accordo di partenariato è finalizzato a regolare i rapporti tra il Comune di Milano e la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'intercettazione precoce, prevenzione e cura dei disturbi psichiatrici nei Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione denominato SAI.

Le parti convengono di collaborare, nel quadro e per i motivi e per le finalità indicate nelle premesse del presente accordo, per applicare e sviluppare in modo condiviso un percorso di riferimento per la promozione della salute mentale, la rilevazione dei fattori di rischio nonché l'intercettazione precoce, prevenzione e cura dei disturbi psichiatrici nei MSNA, nell'ottica di poter giungere alla messa a sistema di tale percorso e rendere replicabili, sostenibili e stabili le azioni in esso previste.

Art. 2 - DURATA

Il presente accordo ha durata dal 01/03/2022 (o dalla data di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti) sino al 30/06/2023. Il presente Accordo potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti previo rifinanziamento da parte del FNPSA.

Art 3- ATTIVITÀ

Nell'ambito della convenzione e tramite il potenziamento delle figure psicologiche ed educative specializzate in ambito sanitario già operanti, la UONPIA Policlinico, in costante raccordo con il Centro Servizi MSNA di via Zendrini, 15, servizio dell'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione (dal 1° gennaio 2022 inserito nel progetto SAI cat. MSNA del Comune di Milano), garantirà in primis l'attività di screening psicologico per i minori neo arrivati attraverso:

- primi colloqui psicologici individuali (per max 250 MSNA neo arrivati in 12 mesi) inclusivi di:
 1. - contatto con l'assistente sociale e con la struttura in cui è inserito ciascun ragazzo, e raccolta delle prime informazioni necessarie per definire il livello di priorità del colloquio stesso, le modalità di svolgimento (in presenza o in videoconferenza, con o senza mediatore

culturale ecc) e la sede (UONPIA, Centro Servizi MSNA, struttura di accoglienza o altra sede)

2. - colloquio con il ragazzo, inclusivo della compilazione questionario RHS 15 (ed eventuali altri strumenti se ritenuti necessari) e di una breve restituzione
 3. - valutazione del livello di rischio per la salute mentale (basso, medio o alto)
 4. - stesura di relazione sintetica e restituzione delle conclusioni del colloquio a ciascuna struttura e assistente sociale inviante nonché, nelle situazioni ad alto rischio, ulteriore restituzione al ragazzo
- attività a supporto alle strutture di accoglienza per sviluppare competenze per l'individuazione precoce di possibili segnali di rischio

A seguito dell'attività di screening, verranno inoltre attivate azioni differenziate a seconda dei livelli di rischio per la salute mentale individuati:

- Per i minori ad alto rischio è prevista:
 - restituzione agli assistenti sociali di riferimento e alle strutture di accoglienza;
 - definizione condivisa dell'invio verso le strutture specialistiche appropriate (UONPIA/etnopsichiatria);
 - accompagnamento al percorso, in raccordo con gli operatori sociali, educativi e, eventualmente, sanitari o del Terzo Settore;
- Per i soggetti a medio rischio:
 - colloqui di monitoraggio/approfondimento individuali, a fronte di discrepanze tra quanto emerso nel primo colloquio e quanto osservato nelle strutture di accoglienza o a fronte di altri elementi di dubbio;
 - progettazione ed attivazione di piccoli gruppi periodici (mensili o bimensili) multiprofessionali funzionali a promuovere, difendere e ripristinare salute mentale nei MSNA, con riferimento al modello delle *Basic Therapeutic Actions - BTA* (modello teorico-metodologico utilizzato in alcuni interventi realizzati dopo crisi ambientali o sociali potenzialmente traumatiche). Tali gruppi saranno realizzati in collaborazione con le strutture di accoglienza e in base al bisogno, in sinergia con altri progetti attivi presso la UONPIA Policlinico
 - Eventuale riorientamento ad altre tipologie di interventi esterni già attivi per situazioni a medio rischio
- Per i soggetti a basso rischio:

- inclusione di elementi psicoeducativi specifici nella parte di restituzione al termine del primo colloquio (bisogni attuali, possibili traiettorie del loro stato psico/fisico, possibili segnali di rischio per la loro salute mentale, strategie di gestione: a chi e come eventualmente chiedere aiuto)

Verranno altresì attivate, anche in sinergia con altri progetti della UONPIA, azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti delle strutture di prima e seconda accoglienza, per l'intercettazione precoce dei segnali di rischio e per la messa in campo di strategie che diminuiscano il rischio di *escalation* comportamentali e facilitino la loro gestione, in particolare per quanto riguarda le componenti fortemente ambiente-determinate.

Infine, nelle situazioni ad alto rischio nelle quali non è presente un disturbo psichiatrico maggiore, che richieda l'attivazione di interventi mirati quali l'ospedalizzazione o l'inserimento in strutture a carattere terapeutico a media o ad alta protezione, verranno attivati, in un'ottica di affiancamento sul campo e formazione in situazione, in stretto raccordo con la rete coinvolta, interventi educativi specialistici in ambito sanitario a supporto delle equipe delle strutture.

A partire dall'insieme delle attività descritte, le Parti agiranno congiuntamente per implementare e consolidare le reti istituzionali e sociali a livello locale attraverso un'analisi dettagliata dei punti di forza e delle criticità della modalità di screening attualmente attiva, in particolare alla luce dei possibili picchi dei flussi e dell'impatto della pandemia, con l'individuazione di possibili strategie di miglioramento, di modalità per gestire i momenti di sovraccarico e per sostenere la trasferibilità.

Verrà altresì garantita la partecipazione di operatori referenti della UONPIA Policlinico agli incontri periodici nell'ambito del progetto SAI MSNA, sia per favorire il coordinamento e l'integrazione degli interventi specifici sui singoli ospiti, che per promuovere il miglioramento ed il monitoraggio complessivo del progetto.

Previo confronto tra le parti, verranno elaborati strumenti di monitoraggio dell'intero processo di lavoro e di valutazione in itinere dell'impatto e dell'efficacia degli interventi attivati a favore dei beneficiari. Con cadenza trimestrale l'UONPIA Policlinico trasmetterà i dati riferiti alle prese in carico e all'attivazione degli interventi effettuati.

A di fuori di quanto sopra descritto ed a supporto di esso, le parti si impegnano in ogni caso a continuare a collaborare secondo il proprio ruolo e mandato.

Art. 4 - OBBLIGHI

La Fondazione Policlinico si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o del personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari, per tutta la durata del presente accordo.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la Fondazione Policlinico dovrà:

- inviare al Comune l'elenco del personale operante nell'ambito del progetto SAI specificando la relativa qualifica, la tipologia di attività da svolgere e l'orario di servizio assegnato;
- inviare i curricula professionali del suddetto personale impiegato;
- entro 7 giorni dalla data di cessazione del personale impiegato, e comunque ad ogni variazione del personale operante, comunicare tali eventi all'Unità Politiche per l'Immigrazione del Comune di Milano, specificando il nominativo, la qualifica, la tipologia delle figure interessate e il rispettivo orario di lavoro, nonché, se si tratta di personale di nuova acquisizione, trasmettere il relativo curriculum e le autodichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal proprio rappresentante legale, di cui ai punti precedenti.

La Fondazione Policlinico si impegna inoltre a:

- fornire al Comune i dati richiesti per il monitoraggio delle attività e delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo nei tempi utili per garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal Ministero dell'Interno in merito alla rendicontazione del progetto SAI;
- portare immediatamente a conoscenza il Comune di ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;
- comunicare al Comune le eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto;
- ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, consentire i controlli e le verifiche del Servizio Centrale SAI e/o Ministero dell'Interno o di altro organismo deputato a tale scopo e collaborare alla loro corretta esecuzione.

Art. 5 - IMPORTO

Per l'attuazione del presente accordo, il Comune concorre riconoscendo a Fondazione Policlinico un importo complessivo pari a € 126.237,28 (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972).

Il Comune si obbliga ad erogare a Fondazione Policlinico, previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, le seguenti somme:

- € 78.898,30 per il periodo 1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022;

- € 47.338,98 per il periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023.

Art. 6 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Sulla base degli interventi realizzati la Fondazione Policlinico presenterà trimestralmente al Comune rendicontazione tecnica ed economica utilizzando i modelli predisposti dal vigente Manuale di Rendicontazione SAI e dal Comune di Milano.

Art. 7- PAGAMENTI

La liquidazione di quanto spettante a Fondazione Policlinico da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento da parte di quest'ultimo. Tale quota verrà erogata dal Ministero dell'Interno e, di conseguenza, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione a Fondazione Policlinico. Inoltre, a fronte di una rendicontazione la cui congruità venga riconosciuta in misura inferiore al totale previsto, la liquidazione delle somme dovute a Fondazione Policlinico sarà effettuata in proporzione.

Le note di pagamento dovranno essere intestate e inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Diritti e Inclusione – Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Data e atti del contratto stipulato;
- L'importo contrattuale espresso in Euro;
- Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente e codice IBAN);
- Ogni altra indicazione utile.

Il saldo finale sarà liquidato in base alla rendicontazione di fine progetto e dietro presentazione del rendiconto finale.

Art. 8 - VERIFICA E CONTROLLO

Ai fini della valutazione della corretta realizzazione del presente accordo verranno organizzati almeno tre incontri di monitoraggio (ad un mese dall'avvio, entro la fine dell'anno corrente e ad un mese dalla scadenza dell'Accordo). L'attività di controllo potrà essere condotta dal Comune di Milano anche mediante propri operatori o altro personale all'uopo incaricato e con le modalità ritenute più opportune.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ

La Fondazione Policlinico è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente accordo. È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo alla Fondazione Policlinico di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 10 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- in caso di conclusione anticipata del Progetto SAI;
- in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'atto d'impegno, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.; in tal caso il Comune potrà anche richiedere la restituzione delle somme già erogate a Fondazione Policlinico

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente accordo, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n 136.

ART. 12 - SUBALPPALTO

Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'art. 3 comma 9 della L. n. 136/2010.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione Policlinico è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle attività di cui all'Art. 3, quanto previsto nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse vigenti anche emanate dall'Autorità Garante per la privacy.

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. La Fondazione Policlinico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 15 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico della Fondazione Policlinico tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto. Le Parti convengono che il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 e che le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Le parti, in via prioritaria, si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In ogni caso, fermo restando quanto sopra, per qualunque controversia derivante dalla presente scrittura è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto

PER LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

(Dr. Ezio Belleri)

PER IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE AD INTERIM AREA DIRITTI E INCLUSIONE

Firmato digitalmente

(Dr. Michele Petrelli)